

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2019
563/2019/R/EEL

DISPOSIZIONI SUGLI ACCONTI DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVI
AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL
PRODUZIONE S.P.A. E SORGENIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1093^a riunione del 19 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 703/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2018/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 290/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 460/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 460/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 475/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 475/2019/R/eel);
- il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 2 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 2 aprile 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la lettera dell'AGCM del 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di SORGENIA S.p.A. (di seguito: SORGENIA) del 18 giugno 2019, prot. Autorità 16294, del 19 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 30 settembre 2019, prot. Autorità 24853, del 1° ottobre 2019 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 25 ottobre 2019, prot. Autorità 28182, del 29 ottobre 2019 (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di SORGENIA del 18 novembre 2019, prot. Autorità 30327, del 19 novembre 2019 (di seguito: seconda comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di SORGENIA del 19 novembre 2019, prot. Autorità 30497, del 20 novembre 2019 (di seguito: terza comunicazione Sorgenia).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:

- con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
- ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- il comma 65.30.2 stabilisce che detti acconti possono essere richiesti con riferimento all'intero periodo seguente o ad una porzione dello stesso:
 - il periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato, se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
 - i primi due terzi del periodo di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione nell'anno considerato, se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno e per l'anno successivo (o per più anni successivi).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l'Autorità ha segnalato, all'AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, avuto ad oggetto l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;
- a seguito della segnalazione dell'Autorità, l'AGCM, con il provvedimento 26176, ha disposto l'avvio di istruttoria, nei confronti, tra l'altro, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l'esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell'impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;

- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la lettera AGCM, l'omonima Autorità ha comunicato il provvedimento con il quale si sono resi obbligatori gli impegni che ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l'altro, che, in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell'impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni e, in ogni caso, significativamente inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 (di seguito: impegno 3);
- con la prima comunicazione Enel Produzione, l'utente interessato si è impegnato a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a importi annuali massimi inferiori rispetto a quanto indicato nell'impegno 3 assunto con l'AGCM;
- con la deliberazione 703/2018/R/eel, l'Autorità ha accolto, con riferimento all'impianto Brindisi Sud, l'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la prima comunicazione Enel Produzione, per un periodo pluriennale che include l'anno 2019.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2019, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è incluso tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2019, ai sensi della deliberazione 704/2018/R/eel;
- ENEL PRODUZIONE si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto Sulcis al regime di reintegrazione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella prima comunicazione Enel Produzione (di seguito: Impegno Sulcis);
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno Sulcis proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Sulcis per il biennio 2019-2020.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la seconda comunicazione Enel Produzione, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2019, in relazione agli impianti Assemini, Brindisi Sud, Porto Empedocle e Sulcis (di seguito anche: impianti rilevanti Enel);
- l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2019 per l'impianto Brindisi Sud con la deliberazione 460/2019/R/eel e per gli impianti Assemini, Porto Empedocle e Sulcis con la deliberazione 475/2019/R/eel;
- con la terza comunicazione Enel Produzione, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un ulteriore acconto del Corrispettivo riferito ai mesi di luglio e agosto dell'anno 2019, in relazione a ciascuno degli impianti rilevanti Enel.

CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE:

- SORGENIA si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto Centrale di Modugno al regime di reintegrazione per un lasso di tempo superiore al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella prima comunicazione Sorgenia e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 (di seguito: Impegno Modugno);
- con la deliberazione 290/2019/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Centrale di Modugno per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2020, accogliendo l'Impegno Modugno proposto da SORGENIA relativamente a tale periodo;
- con la seconda e terza comunicazione Sorgenia, il citato utente ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo, riferito al periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2019, per l'impianto Centrale di Modugno.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il vigente comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- con riferimento alle istanze di cui alla terza comunicazione Enel Produzione e alla seconda e terza comunicazione Sorgenia, le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- ENEL PRODUZIONE, rispetto agli impianti rilevanti Enel, e SORGENIA, in relazione all'impianto Centrale di Modugno, sono al momento esposte finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato

un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui ENEL PRODUZIONE e SORGENIA sono soggette, Terna riconosca un acconto del Corrispettivo:
 - a ENEL PRODUZIONE, per i mesi di luglio e agosto 2019, con riferimento a ciascuno degli impianti rilevanti Enel;
 - a SORGENIA, per il periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2019, in relazione all'impianto Centrale di Modugno;
- per quanto attiene all'impianto Centrale di Modugno, determinare l'acconto del Corrispettivo di cui al precedente alinea come pari a quanto richiesto da SORGENIA;
- nel caso degli impianti Assemini e Porto Empedocle, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE;
- con riferimento agli impianti Brindisi Sud e Sulcis, stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE, al fine di considerare il vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato da un sesto dell'importo massimo - volontariamente indicato dall'utente nella prima comunicazione Enel Produzione - dei costi fissi annui rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2019;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione di ciascuno degli impianti del presente provvedimento in sede di determinazione del relativo Corrispettivo per l'anno 2019

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento a ciascuno degli impianti Assemini, Brindisi Sud, Porto Empedocle e Sulcis, un acconto del Corrispettivo per i mesi di luglio e agosto 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna riconosca, a SORGENIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centrale di Modugno, un acconto del Corrispettivo per il periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. di prevedere che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il 31 gennaio 2020;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
5. di trasmettere l'Allegato B a Terna e a SORGENIA;

6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e B, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini